

ORDINANZA N. 26

Classificazione: A 02 - 20260000005

Arezzo, il 15/06/2026

OGGETTO: GIOSTRA DEL SARACINO – EDIZIONI DI GIUGNO E SETTEMBRE 2026 - ORDINANZA PER LA TUTELA DELL'INCOLUMITA' PUBBLICA E LA SICUREZZA URBANA.

IL SINDACO

ATTESO che, come da intese con la locale Questura, è stato confermato che, in occasione dello svolgimento delle “Cene Propiziatricie” e della “Giostra del Saracino”, edizioni di giugno e settembre 2026, si rende necessario emettere apposita ordinanza per la tutela dell'incolumità pubblica e la sicurezza urbana nel centro storico, al fine di prevenire quelle situazioni di manifesta pericolosità legate al consumo di alcool ed all'uso improprio di contenitori in vetro e lattine;

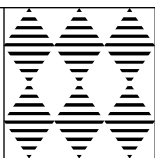
RILEVATO che:

- durante lo svolgimento delle predette iniziative legate alla manifestazione in oggetto, negli anni passati, il consumo incontrollato di alcool ha provocato situazioni di pericolo per l'incolumità pubblica;
- i contenitori in vetro e le lattine, in determinate circostanze di tempo e di luogo quali le “Cene Propiziatricie” e la “Giostra del Saracino”, possono costituire potenziale pericolo per la pubblica incolumità, laddove il loro uso e porto avvenga in modo improprio;

VISTO il Regolamento di Polizia Urbana del Comune di Arezzo approvato dal Consiglio Comunale nella seduta del 23/02/2018 e ss.mm.ii. con particolare riferimento all'art. 51, commi 2 e 4, che, rispettivamente, vietano la vendita per asporto e la somministrazione per asporto di bevande alcoliche e superalcoliche dalle ore 22:00 alle ore 07:00;

RILEVATA pertanto la necessità di:

- anticipare l'orario di inizio del divieto di vendita per asporto e la somministrazione per asporto di bevande alcoliche e superalcoliche;
- disciplinare la distribuzione ed il porto di quelle analcoliche, vietando l'uso di contenitori in vetro e lattine;



nella zona del centro storico di Arezzo (zona “A” di P.R.G.) nei giorni ed orari di svolgimento delle “Cene Propiziatricie” e delle “Giostre del Saracino”, edizioni di giugno e settembre 2026;

CONSIDERATA la necessità di provvedere in merito, al fine di prevenire il pericolo per l'ordine e la sicurezza della manifestazione ed allo stesso tempo di garantire la pubblica e privata incolumità;

VISTO l'art. 50, comma 5, del D. L.vo 18/08/2000 n. 267 (Testo Unico degli Enti Locali);

VISTA la Legge Regionale Toscana 23 novembre 2018 n. 62 (Codice del Commercio);

VISTO il Regolamento di Polizia Urbana del Comune di Arezzo approvato dal Consiglio Comunale nella seduta del 23/02/2018;

VISTO il Decreto Sindacale n. 12 del 16/04/2026 di conferimento dell'incarico dirigenziale di Comandante del Servizio di Polizia Locale al dottor Ameglio Menguzzo;

VISTA la proposta sottoscritta dal Comandante della Polizia Locale, per l'espressione del parere favorevole di regolarità tecnico-amministrativa;

ORDINA

A) – E' fatto divieto ai titolari degli esercizi di somministrazione e commerciali (esercizi in sede fissa, esercizi pubblici di somministrazione di alimenti e bevande, laboratori artigianali, call center, distributori automatici anche ubicati all'interno degli esercizi sopra indicati), situati nel centro storico di Arezzo (zona “A” di P.R.G.), i seguenti giorni ed orari:

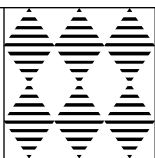
PER L'EDIZIONE DELLA GIOSTRA DI GIUGNO 2026

- dalle ore **17:00** del giorno **19/06/2026** alle ore **07:00** del **20/06/2026**;
- dalle ore **17:00** del giorno **20/06/2026** alle ore **07:00** del **21/06/2026**
- esclusivamente in caso di rinvio della Giostra di giugno 2026, dalle ore **17:00** del **21/06/2026** alle ore **07:00** del **22/06/2026**;

PER L'EDIZIONE DELLA GIOSTRA DI SETTEMBRE 2026

- dalle ore **17:00** del giorno **05/09/2026** alle ore **07:00** del **06/09/2026**;
- dalle ore **13:00** del giorno **06/09/2026** alle ore **07:00** del giorno **07/09/2026**;
- esclusivamente in caso di rinvio della Giostra di settembre 2026, dalle ore **13:00** del **13/09/2026** alle ore **07:00** del **14/09/2026**;

di vendere per asporto alimenti e bevande in contenitori di vetro e/o in lattine nonché di somministrare per asporto e di vendere per asporto bevande alcoliche di qualsiasi gradazione.



Il suddetto divieto si estende anche agli esercizi temporanei di somministrazione e di vendita, nonché alle imprese che esercitano il commercio o la somministrazione su area pubblica di alimenti e bevande.

ORDINA altresì

B) - in tutta l'area del centro storico di Arezzo (zona "A" di P.R.G.) negli stessi giorni ed orari di cui al precedente punto **A)** è **fatto divieto** a chiunque, l'uso ed il porto, al di fuori delle aree formalmente di pertinenza di pubblici esercizi di somministrazione e degli esercizi di commercio in sede fissa, di contenitori in vetro o comunque in materiale vetroso di qualsiasi tipologia, di lattine nonché di altri oggetti atti ad offendere o ad essere lanciati;

C) – E' vietato il getto e l'abbandono degli oggetti predetti sul suolo pubblico.

SANZIONI:

Ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali ed amministrative previste da leggi speciali in vigore, le violazioni alle disposizioni alla presente ordinanza sono punite con una sanzione amministrativa pecuniaria di € **300,00**.

SANZIONI ACCESSORIE:

Ai titolari delle attività commerciali, pubblici esercizi, potrà essere inoltre applicata la sanzione accessoria della sospensione dell'attività.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare rispettare la presente ordinanza.

La presente ordinanza ha **efficacia immediata con la pubblicazione all'albo pretorio on line** del Comune di Arezzo e validità temporale durante lo svolgimento degli eventi indicati in oggetto, nei giorni ed orari indicati nel dispositivo;

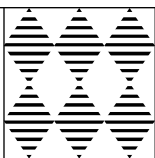
La presente ordinanza è conservata agli atti ufficiali del Comune, previa pubblicazione all'Albo Pretorio e diffusa attraverso i mezzi idonei a favorirne la massima conoscenza.

IL SINDACO

(Marcello Comanducci)

Ai sensi dell'art. 3 – comma 4 – della Legge n. 241/1990, si informa che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR della Toscana nel termine di 60 giorni dalla sua pubblicazione - art.29 del D.Lgs.n.104/2010 -, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato, ex-art.8 DPR n.1199/1971, entro 120 giorni dalla sua pubblicazione.

bi/



COMUNE DI AREZZO

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D. Lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.